

Nella citata deliberazione è stato altresì rilevato che la raccolta dei dati nel Registro delle imprese garantisce un sistema di pubblicità legale e di pubblicità notizia, rendendo disponibili dei dati attendibili sulla vita e la storia dell'impresa. Tanto considerato, si è ritenuto che la pubblicazione dei provvedimenti prefettizi e della proposta del Presidente dell'Autorità debba avvenire con oscuramento dei dati personali, ivi compresi quelli degli amministratori delle imprese, delle particolari categorie di dati personali, nonché di quelli relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (artt. 9 e 10 del Regolamento).

Accesso civico

Tra le attività nell'ambito della trasparenza svolte dall'Autorità nell'anno 2018 rientra la partecipazione al tavolo tecnico congiunto ANAC - Ministero della salute – AGENAS - Garante per la protezione dei dati personali, DFP, coordinato da AGENAS, per la predisposizione di linee guida finalizzate all'adozione di regolamenti interni da parte degli enti del SSN in materia di accesso civico e accesso generalizzato di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013.

Inoltre è stata avviata un'indagine esplorativa delle principali problematiche riscontrate dagli enti del SSN nell'applicazione degli istituti delle diverse tipologie di accesso (documenti amministrativi, accesso civico e accesso generalizzato), attraverso la somministrazione di un questionario compilabile mediante procedura informatizzata accessibile dal catalogo dei servizi pubblici pubblicati da AGENAS. Le informazioni rilevate dalla compilazione del questionario da parte degli RPCT degli enti aderenti alla rilevazione, consentiranno di effettuare un'analisi dello stato di attuazione dei regolamenti in tema di accesso e di raccogliere eventuali elementi utili alla predisposizione di linee guida a supporto degli enti del SSN per l'omogenea applicazione delle disposizioni normative in materia.

Infine, allo scopo di dotare l'Autorità di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso (accesso civico generalizzato, accesso civico semplice, accesso documentale *ex* legge 241/1990) e in linea con quanto la stessa Autorità aveva suggerito alle amministrazioni di attuare (determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016), con la delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 l'Autorità ha adottato il “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”.

Gli obblighi di trasparenza in relazione ai titolari di incarichi dirigenziali

In merito a tale questione, si rammenta che con la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione sollevata dal TAR Lazio-Roma, sez. I-*quater*, con

ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, dell'art. 14, co. 1-*bis*, del d.lgs. n. 33/2013 nella parte in cui prevede la pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), concernenti la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali indicati all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001. A diversa conclusione la Corte giunge con riferimento alle altre disposizioni dell'art. 14, sottoposte al vaglio costituzionale del TAR. In particolare, è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1-*ter*, del d.lgs. n. 33/2013, relativo alla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e non fondata quella dell'art. 14, co. 1-*bis*, del decreto, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) sui compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, anche per i titolari di incarichi dirigenziali.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte nella citata pronuncia è incentrato sul bilanciamento tra interessi contrapposti e di analoga rilevanza costituzionale, ovvero il diritto alla riservatezza dei dati personali, da un lato, e i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti al buon andamento della pubblica amministrazione, dall'altro. In merito all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013, la Corte ha ritenuto che la conoscenza del complesso delle informazioni e dei dati personali di natura reddituale e patrimoniale contenuti nella documentazione oggetto di pubblicazione, in base alla formulazione della norma rivolta indiscriminatamente a tutti i dirigenti pubblici, non appare né necessaria né proporzionata rispetto alle finalità sottese alla disciplina sulla trasparenza. Il legislatore, ad avviso della Consulta, avrebbe dovuto operare distinzioni in relazione alle funzioni connesse all'incarico e al diverso livello di esposizione al rischio corruttivo.

In attesa di un auspicato nuovo intervento legislativo, la Corte indica, quale parametro normativo per la predetta graduazione, l'individuazione degli incarichi dirigenziali offerta dall'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, concernenti due categorie di incarichi dirigenziali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali e di livello equivalente (co. 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (co. 4). L'elevato rilievo della posizione dei titolari di tali incarichi e dei compiti loro attribuiti rendono "non irragionevole" il mantenimento in capo agli stessi della trasparenza dei dati patrimoniali e reddituali.

Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, l'Autorità valuterà eventuali modifiche della delibera n. 241/2017, recante le linee guida per l'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

6.2 L'attività di vigilanza

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di trasparenza, l'Autorità ha proseguito nell'applicazione del Regolamento approvato con delibera del 29 marzo 2017, con la tipologia di atti che l'ufficio può proporre al termine dell'istruttoria, quali, ad esempio, l'atto di segnalazione quale illecito disciplinare, di cui all'art. 45 del d.lgs. 33/2013 e l'atto d'ordine.

All'attività di vigilanza in materia di trasparenza si è affiancata un'attività sanzionatoria (cfr. paragrafo 6.2.3), con avvio del procedimento nei casi di mancata e incompleta comunicazione e o pubblicazione dei dati patrimoniali di componenti degli organi di indirizzo politico.

Come per il precedente anno, anche nel 2018, particolare attenzione è stata dedicata al controllo sulla corretta applicazione dei alcuni obblighi di pubblicazione considerati particolarmente rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione. Al tempo stesso, è stato valorizzato, con inviti espliciti, l'esercizio da parte dei cittadini del diritto dell'accesso civico ai dati oggetto di pubblicazione.

Come già emerso nel precedente anno 2017, i risultati dell'attività di vigilanza, avviata sugli obblighi di pubblicazione, confermano un significativo livello di efficacia di detta attività nel sensibilizzare le amministrazioni al tema della trasparenza e nell'accompagnare le medesime in un progressivo percorso di adeguamento nell'applicazione della disciplina della trasparenza amministrativa. È emerso un notevole cambiamento di approccio da parte delle amministrazioni interessate che hanno prontamente manifestato la loro volontà di adeguarsi agli obblighi pubblicazione, anche per le realtà di ridotte dimensioni.

Nell'anno 2018 e nel primo bimestre 2019 sono pervenute all'Autorità 3.748 richieste di intervento (di cui 3.271 nell'anno 2018 e 477 nel primo bimestre 2019) di diversa natura in materia di trasparenza amministrativa e di queste, a seguito di una preliminare valutazione, ne sono state riscontrate 805 (696 nel 2018 e 109 nel primo bimestre 2019).

L'esame di tali richieste ha determinato l'avvio di 219 procedimenti nel 2018 e di 55 nel primo bimestre 2019, per un totale di 274 procedimenti, da riferirsi alle seguenti attività: vigilanza su obblighi di pubblicazione, sanzioni amministrative in materia di trasparenza, monitoraggi su attività ispettive, sindacati ispettivi, *rating* di legalità e altre segnalazioni di carattere generale.

Con riferimento esclusivamente all'attività di vigilanza sul corretto rispetto degli obblighi di pubblicazione, i procedimenti avviati nel 2018 sono stati pari a 141 nel 2018 e 13 nel primo bimestre del 2019, per un totale, nel periodo osservato, di 154.

Tali procedimenti sono riconducibili alle seguenti tipologie di attività di vigilanza:

- vigilanza d'ufficio: 40 nell'anno 2018;

- vigilanza su segnalazione: 89 nell'anno 2018 e 13 nel primo bimestre 2019 per un totale di 102;
- vigilanza su ispezione: 12 nell'anno 2018.

L'Autorità, inoltre, nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, rilevata l'esistenza di fattispecie sanzionabili, ha formulato 32 richieste di notizie *ex art. 4* del regolamento sanzionatorio (31 nell'anno 2018 e 1 nel primo bimestre 2019) al responsabile della trasparenza degli enti monitorati, per accertare le motivazioni del mancato adempimento dell'obbligo soggetto a sanzione amministrativa ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio *ex art. 47* del d.lgs. 33/2013.

A fronte delle predette richieste di notizie, sussistendo i presupposti sanzionatori per come accertati e attestati dal responsabile della trasparenza e OIV dell'amministrazione o dell'ente interessato, sono derivate, nella fase successiva, 29 comunicazioni di avvio del procedimento per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali da parte dei titolari di incarico politico (di cui 14 nel 2018 e 15 nel primo bimestre 2019).

Tabella 6.1 Procedimenti di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione e sanzioni

Tipologia dei procedimenti avviati	2018	1° bimestre 2019	1 gennaio 2018 – 28 febbraio 2019
<i>a) Procedimenti di vigilanza:</i>			
Procedimenti avviati d'ufficio	40	0	40
Procedimenti avviati su segnalazione	89	13	102
Procedimenti avviati su ispezione	12	0	12
Totale a)	141	13	154
<i>b) Procedimenti sanzionatori:</i>			
Richieste di notizie al Responsabile per la trasparenza per eventuale avvio procedimento sanzionatorio <i>ex art. 47</i> d.lgs. 33/2013	31	1	32
Comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di titolari di incarichi politici (<i>art. 47 co.1</i> del d.lgs. 33/2013)	14	15	29
Totale b)	45	16	61
Totale a)+b)	186	29	215

Fonte: ANAC

Nella tabella che segue sono rappresentati i comparti delle amministrazioni per le quali sono stati avviati procedimenti di vigilanza su segnalazione.

Tabella 6.2 Amministrazioni vigilate su segnalazione per comparto

Tipologia della amministrazioni vigilate	2018	1° bim. 2019	Totale	% 2018	% 1° bim. 2019
Agenzie fiscali	1			1,12%	
Altri enti di diritto privato in controllo pubblico	3	1	4	3,37%	7,69%
Altri enti di diritto privato partecipati	1			1,12%	
Autorità portuali	1			1,12%	
Aziende ed enti del SSN	5	1	6	5,62%	7,69%
Comuni	40	7	47	44,94%	53,85%
Comunità montane	1	1	2	1,12%	7,69%
Consorzi di comuni	4			4,49%	
Consorzio di enti pubblici	-	1	1	0	7,69%
Enti pubblici locali	4			4,49%	
Enti pubblici regionali	2			2,25%	
Ministeri	3			3,37%	
Ordini e collegi professionali	6			6,74%	
Tipologia della amministrazioni vigilate	2018	1° bim. 2019	Totale	% 2018	% 1° bim. 2019
Scuole	2			2,25%	
Società in controllo pubblico	13	2	15	14,61%	15,38%
Unione di comuni	2			2,25%	
Università	1			1,12%	
Totale	89	13	102	100%	100%

Fonte: ANAC

Nel corso del 2018 è cresciuto anche il numero degli esposti nei casi in cui le situazioni da descrivere si presentavano più articolate e a contenuto complesso. Si tratta, ad esempio, di segnalazioni ed esposti nei quali alle violazioni degli obblighi di pubblicazione risultano associati altri aspetti

correlati, ma non di diretta competenza dell'Autorità, quali la gestione dell'albo pretorio ai fini di pubblicità legale e l'accesso ai documenti amministrativi ex l. 241/1990 e i dinieghi riguardanti l'accesso civico generalizzato.

Sempre più diffuse, inoltre, risultano le segnalazioni a contenuto eterogeneo, attinenti i diversi fattori di rischio presidiati dalla normativa anticorruzione, per la cui trattazione è spesso necessaria un'attività istruttoria in sinergia tra i vari settori dell'Autorità. Infine, nel corso del 2018 la domanda di controllo in materia di rispetto delle regole sulla trasparenza ha riflesso l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza. Infatti, è significativamente aumentata la domanda di intervento per presunte violazioni da parte delle società e degli enti partecipati e/o controllati come rappresentato nella tabella che precede.

Nel prosieguo sarà posto l'accento su alcune istruttorie che hanno avuto necessità di approfondimenti giuridici in relazione ad alcune particolarità, connesse alla tipologia di amministrazione/ente ed alla tipologia di dati da verificare.

Nell'ambito dell'applicazione di attività straordinaria rientrante nell'ambito degli obiettivi strategici dell'ANAC è stato effettuato il monitoraggio delle attestazioni degli organismi indipendenti di valutazione (delibera n. 141 del 21 febbraio 2018) del comparto Autorità di sistema portuale individuato nella direttiva 2018).

Inoltre, si è data applicazione all'Ufficio unico per l'accesso generalizzato per la trattazione delle istanze di accesso cd. F.O.I.A. con l'attivazione di una casella *pec* dedicata accesso.foia@anticorruzione.it e relativa modulistica pubblicata sul sito. Inoltre è stato pubblicato il registro degli accessi dal quale emerge che nel corso del 2018 sono pervenute all'ANAC 30 richieste di accesso di varia documentazione.

Specifici casi di archiviazione degli esposti

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di vigilanza, sussistendone i presupposti, sono state archiviate 1.488 richieste di intervento, di cui 1.413 nel 2018 e 75 nel primo bimestre 2019, in massima parte in quanto di contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa fra soggetti diversi rispetto ai quali l'Autorità è coinvolta per mera conoscenza.

6.2.1 La Vigilanza d'ufficio

Vigilanza sulla pubblicazione dell'attestazione OIV del comparto delle AdSP

Nell'ambito dell'obiettivo strategico relativo all'incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza, è stato avviato un monitoraggio delle attestazioni degli OIV del comparto Autorità di sistema portuale (AdSP).

L'obiettivo ha avuto lo scopo di verificare la corretta applicazione delle norme sulla trasparenza e di eventuali *best practices*, a seguito di verifiche sui siti *web* istituzionali delle menzionate Autorità, sia formali che sostanziali, sulla scorta delle indicazioni di cui alla delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità”.

In particolare, nel documento di aggiornamento del PNA 2017, l'Autorità ha riservato un approfondimento specifico alle AdSP che, come noto, sono state coinvolte da un processo di riorganizzazione complessivo che ne ha modificato la disciplina ed il numero (cfr. d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”).

Nel documento è evidenziato che le AdSP, in quanto tenute al rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, debbano costituire gli OIV e conseguentemente predisporre le attestazioni sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Dal controllo sulle attestazioni OIV delle AdSP sono emerse le seguenti criticità:

- in 4 casi (25%) le AdSP non hanno pubblicato l'attestazione di cui alla delibera n. 141/2018 (Autorità Portuale di Messina, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale) in quanto, al momento delle verifiche, prive di un OIV;
- nei restanti casi, gli OIV hanno rilevato nelle proprie griglie di rilevazione carenze specifiche prevalentemente sulle seguenti sotto-sezioni: patrimonio immobiliare, atti di concessione (nel 30% dei casi) e registro degli accessi (nel 20% dei casi).

Le verifiche sullo stato di pubblicazione delle situazioni reddituali e patrimoniali *ex art. 14, co. 1, lett. f)*, del d.lgs. 33/2013 hanno evidenziato in un caso assenza delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali; in un caso corretta pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali; nei restanti 14 casi carenze nella pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di varia natura, in quanto non riferite a tutti i soggetti obbligati o non aggiornate all'ultima annualità ovvero afferenti ad entrambe le situazioni.

Tabella 6.3 Esiti della verifica sulla pubblicazione delle attestazioni OIV in attuazione della del. 141/2018

Area di intervento	Attestazioni OIV <u>non</u> pubblicate	Attestazioni OIV pubblicate	Totale enti verificati	Assolvimento obbligo di pubblicazione dell'attestazione OIV
Autorità di Sistema Portuale	4	12	16*	75%

Fonte: ANAC

* in attesa della costituzione dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio sono state verificate le due ex Autorità Portuali che insistono sul territorio, ossia l'Autorità Portuale di Messina e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro

Nel II semestre del 2018 sono state effettuate le verifiche di natura sostanziale sui siti *web* del campione di amministrazioni selezionato.

Tenendo conto delle criticità emerse dall'esame delle attestazioni OIV, sono state effettuate le verifiche sui siti *web* delle 16 AdSP, di cui sopra è cenno, allo scopo di appurare il superamento delle carenze rilevate dagli OIV nelle proprie attestazioni, ovvero il loro permanere, ed il grado di concordanza fra la verifica effettuata dall'ufficio ed il giudizio di assolvimento degli OIV, laddove presenti. Nei casi di assenza dell'OIV, l'Autorità ha rilevato il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione *ex* delibera ANAC n. 141/2018.

L'attività di controllo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione OIV, ai sensi della delibera 141/2018, è stata effettuata in relazione alle attuali AdSP.

In due casi le carenze riscontrate hanno riguardato 6 obblighi di pubblicazione su 8 verificati e, in un caso 5 obblighi su 8 monitorati. In 4 casi le carenze riscontrate hanno riguardato 4 obblighi di pubblicazione su 8. Nei restanti casi le carenze rilevate sono state inferiori a 4 e solo in un caso non sono state rilevate carenze.

La percentuale del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione è rappresentata nella seguente tabella.


Tabella 6.4 Analisi sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del AdSP

Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione OIV e verifica UVOT	Carenze rilevate	Non carenze rilevate	AdSP totali verificate	% di corretto assolvimento
Consulenti e collaboratori (art. 15)	4	12	16	75%
Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)	7	9	16	56%
Bandi di concorso (art. 19)	3	13	16	81%

Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione OIV e verifica UVOT	Carenze rilevate	Non carenze rilevate	AdSP totali verificate	% di corretto assolvimento
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)	14	2	16	13%
Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)	9	7	16	44%
Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)	4	12	16	75%
Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della	1	15	16	94%
Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)	7	9	16	56%

Fonte: ANAC

Le verifiche sui siti *web* delle 16 AdSP hanno, inoltre, riguardato anche il monitoraggio della pubblicazione delle situazioni reddituali e patrimoniali ex art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013. Il grafico che segue mostra la situazione accertata: solo in tre casi è stato accertamento il corretto assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle situazioni reddituali e patrimoniali. Nei restanti casi si sono rilevate carenze per le quali si è reso necessario un approfondimento con l'ente.



Fonte: ANAC

Pertanto, sulla base degli esiti istruttori delle verifiche condotte nei siti *web* delle 16 AdSP, per come rappresentate in sintesi sopra, l'Autorità ha dato avvio a 15 specifici procedimenti di vigilanza in ragione delle criticità rilevate, con richiesta di notizie utili all'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori, nei casi in cui, in aggiunta, sono state riscontrate anche carenze delle situazioni reddituali e patrimoniali dei titolari di incarico di governo.

Occorre evidenziare che in due AdSP, al momento dell'istruttoria, non risultava presente l'OIV o altri organismi con funzioni analoghe e l'attestazione è stata predisposta dal RPCT. Mentre in ulteriori quattro casi è risultata assente la pubblicazione dell'attestazione OIV.

Con i procedimenti avviati sono state evidenziate alle AdSP le criticità emerse dalle verifiche che, nella maggior parte dei casi, corrispondono a quelle già accertate dagli OIV nelle proprie griglie di rilevazione.

Alla data della pubblicazione della presente relazione risulta che quasi il 50% delle AdSP si è adeguata alle indicazioni dell'Autorità, per le restanti AdSP l'istruttoria sono ancora in corso

6.2.2 La vigilanza su segnalazione

Comune di Rovereto (TN)

L'attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza è stata avviata a seguito di una segnalazione relativa ad una complessa vicenda riguardante l'abbattimento di alcuni alberi situati nel comune di Rovereto, a seguito dei lavori di ristrutturazione di un marciapiede. In particolare, per quanto attiene alla trasparenza, è stata lamentata la mancata pubblicazione sul sito *web* istituzionale del comune di Rovereto:

- del bilancio arboreo previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) e di informazioni utili a rappresentare la consistenza quanti-qualitativa del verde sul territorio urbano;
- delle consulenze e dei relativi importi in ordine agli incarichi di studio ricerca, collaborazione e consulenza sulle politiche ambientali urbane e la manutenzione del verde.

Inoltre, si è rilevato che l'art. 3-*bis* della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), come modificata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), contiene l'obbligo per tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di pubblicazione del bilancio arboreo e delle informazioni sul verde urbano. Sulla base di detti presupposti e in considerazione della circostanza per cui, in applicazione degli artt. 3 e 8 del d.lgs. 33/2013 tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione. L'Autorità ha invitato l'amministrazione a pubblicare i dati e dei documenti mancanti.

A seguito di seconda verifica, si è rilevato che sia il bilancio arboreo sia il *link* ai dati in materia

ambientale sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune Rovereto, inoltre, negli elenchi dei consulenti e collaboratori già pubblicati sul sito sono risultati presenti anche i casi di consulenze in materia ambientale.

Comune di Arco (TN)

L'Autorità ha attivato un procedimento di vigilanza a seguito di una segnalazione in merito ad alcune violazioni alle norme in materia di trasparenza da parte del Comune di Arco (TN, in particolare, in ordine alla mancata pubblicazione delle informazioni relative alla situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive (art. 14, co. 14, lett. f). Il RPCT del Comune, alla richiesta di adeguamento dell'Autorità ha dedotto che nella regione Autonoma del Trentino Alto Adige l'art. 14 co. 1 lett. f) del d.lgs. 33/2013 si applica esclusivamente ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, come stabilito dall'art. 1 co. 1, lett. c) della l.r. 29 ottobre 2014 n. 10. Di conseguenza, atteso che il comune di Arco consta di una popolazione di 17.716 abitanti, non si era proceduto ad alcuna pubblicazione dei dati di cui alla norma in questione. In merito l'Autorità ha evidenziato che a norma dell'art. 49 del d.lgs. 33/2013 (recanti le norme finali e transitorie non modificate dal d.lgs. 97/2016), le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti (co. 4). Ciò, tuttavia, non significa che possano essere previste deroghe ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza.

È stato altresì rilevato che il limite stabilito dalla norma regionale (50.000 abitanti) è anche in contrasto con quello stabilito dall'ANAC con la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017, recante «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016».

Invero, con tali linee guida l'ANAC ha statuito che sono esentati dalla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) del d.lgs. 33/2013 i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Tale limite era già stato individuato dall'ANAC con la delibera n. 144/2014, in considerazione dell'espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441, richiamata dall'art. 14.

Successivamente, tale limite è stato confermato visto che, tra le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, ha assunto rilievo la disposizione dell'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 che consente

all'ANAC di semplificare l'attuazione del decreto trasparenza, tra l'altro, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall'Autorità nell'approfondimento del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).

Sulla base di tali argomentazioni l'Autorità ha disposto l'avvio del procedimento sanzionatorio. Si rileva che sulla questione si è espresso anche il Consiglio di Stato che, con parere n. 252 del 22 gennaio 2019 (sulla natura dell'Assemblea regionale siciliana), ha specificato che le forme e le modalità di applicazione del decreto trasparenza da parte delle Regioni a statuto speciale riguardano solo norme di carattere procedurale, con esclusione di ogni deroga agli obblighi di pubblicazione ed ostensione di documenti, dati e informazioni.

Assemblea regionale siciliana

Sulla base di una attività di vigilanza attivata nei confronti dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) l'Autorità ha adottato il provvedimento d'ordine di cui alla delibera n. 237 del 15 febbraio 2017.

Il provvedimento è stato contestato dall'ARS che ha ritenuto la non assoggettabilità della stessa alla normativa di cui al d.lgs. 33/2013, in quanto organo legislativo disciplinato dallo statuto speciale della Regione e dotato di propria autonomia normativa e organizzativa rispetto al Governo della regione Siciliana.

Come è stato illustrato nel par. 6.1, con delibera n. 174/2018 è stata approfondita la questione concernente l'applicabilità della normativa in materia di trasparenza all'ARS e, più in generale, alle regioni a statuto ordinario e speciale e rispettivi organi legislativi ed esecutivi, ritenendo le suddette regioni e organi - compresa l'ARS - soggetti alle disposizioni del d.lgs. 33/2013.

In esito all'istruttoria svolta, anche tenuto conto di quanto espresso dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, è stata emanata la delibera n. 214 del 26 marzo 2019, con la quale si è confermato che ARS è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e sono stati individuati gli obblighi di pubblicazione specifici in relazione alla peculiarità ente.

6.2.3 L'esercizio del potere sanzionatorio

Nel corso del 2018, l'Autorità ha proceduto ad attivare i procedimenti in materia di esercizio del potere sanzionatorio sulla base del Regolamento del 16 novembre 2016.

La vigilanza sugli obblighi di pubblicazione soggetti a sanzioni specifiche è stata effettuata, nel corso del 2018, mediante 31 richieste di notizie, trasmesse agli RPCT e agli OIV degli enti monitorati/segnalati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, intese ad accertare le motivazioni del

mancato adempimento agli obblighi di comunicazione/pubblicazione con particolare riferimento alle informazioni reddituali e patrimoniali dei titolari di incarico politico.

Alle 31 richieste dell'ANAC, alcune delle quali archiviate (10), altre sanzionabili (9) e altre ancora in trattazione (12), sono seguiti 14 avvii del procedimento sanzionatorio con contestuale richiesta di pagamento della sanzione ridotta. Nel caso di mancato pagamento della sanzione è stata applicata la sanzione definitiva con provvedimento deliberato dal Consiglio dell'Autorità in 5 casi.

Tabella 6.6 Richieste di notizie ex art. 4, c. 1, del Regolamento sanzionatorio

Con presupposti sanzionatori	Archivate per assenza dei presupposti sanzionatori	In trattazione	Totale
9	10	12	31

Fonte: ANAC

Tabella 6.7 Contestazioni ex art. 5, co. 1, del Regolamento sanzionatorio

Amministrazioni contestate	Soggetti contestati	Sanzioni pagate in misura ridotta	Iscrizioni e a ruolo	Archiviazioni a seguito di controdeduzioni / audizioni	Sanzioni definitive
14	14	1	4	3	6

Fonte: ANAC

A fronte dei procedimenti sanzionatori avviati nel 2018 è stato eseguito un solo pagamento in misura ridotta ad estinzione del procedimento. Le sanzioni definite deliberate dal Consiglio, in numero di 6, non hanno registrato pagamenti ed hanno portato a 4 iscrizioni a ruolo.

Vigilanza ex Piano Ispettivo 2016

Nella precedente relazione al Parlamento era stata rappresentata l'attività conseguente gli accertamenti ispettivi condotti dalla Guardia di finanza sulla base di un campione di comuni preventivamente selezionato. Con particolare riferimento alla vigilanza sugli obblighi di trasparenza, nel suddetto Rapporto si evidenziava per 7 comuni quali Agrigento, Bergamo, Cagliari, Campobasso, Frosinone, L'Aquila, Lucca, la necessità di avviare ulteriori approfondimenti di secondo livello per violazioni degli obblighi di pubblicazione, principalmente riferite agli artt. 14 e 22 d.lgs. 33/2013.

Pertanto, sono state poste in atto verifiche aggiuntive delle Sezioni "Amministrazione trasparente" dei suddetti comuni, a seguito delle quali si è giunti alla definizione come di seguito rappresentata.

Allo stato, pertanto, tranne che per un caso, le verifiche conseguenti al Piano Ispettivo 2016 possono ritenersi sostanzialmente concluse nel corso del 2018.

Tabella 6.8 Esiti verifiche aggiuntive Piano ispettivo 2016

Ente monitorato	Inosservanze accertate	Esito del procedimento
comune di Matera	Componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. 33/2013); Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 d.lgs. 33/2013) Incarichi di consulenza e collaborazione esterna (art. 15 d.lgs 33/2013); Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs 33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012); Attestazioni dell'OIV o dia altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, d.lgs. 150/2009); Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 d.lgs 33/2013);	In trattazione
comune dell'Aquila	Organi di indirizzo politico Curricula e dichiarazioni reddituali-patrimoniali (art. 14); Consulenti e collaboratori (art. 15); Bandi di gara e contratti (art. 37)	Definita - Adeguamento
comune di Latina	Componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 d.Lls. 33/2013); Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 d.lgs.. 33/2013) Incarichi di consulenza e collaborazione esterna (art. 15 d.lgs 33/2013); Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs 33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012); Attestazioni dell'OIV o dia altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, d.lgs 150/2009); Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 d.lgs 33/2013); Modalità di esercizio dell'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013).	Definita - Adeguamento

Ente monitorato	Inosservanze accertate	Esito del procedimento
comune di Brescia	<p>Componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. 33/2013);</p> <p>Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 d.lgs. 33/2013)</p> <p>Incarichi di consulenza e collaborazione esterna (art. 15 d.lgs. 33/2013);</p> <p>Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. 33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012);</p> <p>Attestazioni dell'OIV o dia altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, d.lgs. 150/2009);</p> <p>Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 d.lgs. 33/2013);</p>	Definita - Adeguamento
comune di Cuneo	<p>Componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. 33/2013);</p> <p>Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 d.lgs. 33/2013)</p> <p>Incarichi di consulenza e collaborazione esterna (art. 15 d.lgs.33/2013);</p> <p>Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs.33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012);</p> <p>Attestazioni dell'OIV o dia altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, d.lgs.150/2009);</p> <p>Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 d.lgs.33/2013);</p>	Definita - Adeguamento
comune di Reggio Emilia	<p>Componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. 33/2013);</p> <p>Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 d.lgs.. 33/2013)</p> <p>Incarichi di consulenza e collaborazione esterna (art. 15 d.lgs.33/2013);</p> <p>Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. 33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012);</p> <p>Attestazioni dell'OIV o dia altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, d.lgs. 150/2009);</p> <p>Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 d.lgs. 33/2013);</p>	Definita - Adeguamento

Ente monitorato	Inosservanze accertate	Esito del procedimento
	Modalità di esercizio dell'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013).	
comune di Pisa	Componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 d. lgs. 33/2013); Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 d.lgs. 33/2013) Incarichi di consulenza e collaborazione esterna (art. 15 d.lgs. 33/2013); Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. 33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012); Attestazioni dell'OIV o dia altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, d.lgs. 150/2009); Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 d.lgs. 33/2013);	Definita - Adeguamento
comune di Agrigento	Organi di indirizzo politico/ Curricula, importi viaggi e missione, dati altre cariche ed incarichi, dichiarazioni reddituali-patrimoniali (art. 14);	Definita - Adeguamento
comune di Bergamo	Organi di indirizzo politico (art. 14) dati altre cariche e incarichi. Enti controllati (art. 22 co). Enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato	Definita - Adeguamento
comune di Cagliari	Organi di indirizzo politico (art. 14) dati altre cariche e incarichi; Consulenti e collaboratori (art. 15)	Definita - Adeguamento
comune di Campobasso	Organi di indirizzo politico (art. 14) dati altre cariche e incarichi; Enti controllati/dati art. 22, co. 2, Enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato; Interventi straordinari di emergenza (art. 42)	Definita – Adeguamento con raccomandazione
comune di Frosinone	Organi di indirizzo politico (art. 14) Copie dichiarazioni dei redditi, CV, spese propaganda elettorale	Definita - Adeguamento
comune di Lucca	Enti controllati (art. 22)	Parziale adeguamento. Istruttoria in

Fonte: ANAC